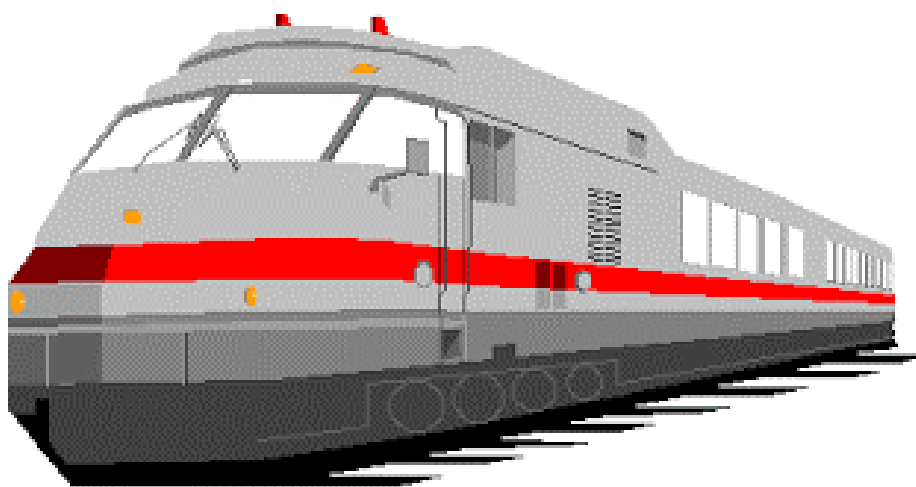




**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEI
RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE
DAGLI AMMINISTRATORI E DAI DIPENDENTI DELL'UNIONE**



Art.1 □ Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità di rimborso per le spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute dagli amministratori e dal personale dipendente che si rechino fuori del territorio dell'Unione per missioni per conto e nell'interesse dell'Ente.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - per Amministratori si intendono il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri;
 - per personale dipendente si intendono coloro che hanno un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato o determinato, compreso il Segretario dell'Unione.

Art.2 □ Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento, con riferimento al rimborso delle sole spese di viaggio e ove non diversamente disposto nei casi di onnicomprensività del compenso, si applicano, oltre che agli amministratori ed al personale dipendente come individuati nel precedente articolo 1, agli organismi obbligatori per legge che effettuano funzioni di natura istituzionale all'interno dell'Ente.

Art.3 □ Missioni che danno diritto al rimborso

1. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, gli Amministratori e i dipendenti di questo Ente che, in ragione del loro mandato/rapporto di lavoro, si rechino fuori dall'ambito territoriale dell'Unione.
2. Si definiscono missioni connesse al mandato quelle per le quali esiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo.
3. Si definisce missione connessa al rapporto di lavoro il servizio svolto in via temporanea fuori dall'ordinaria sede di servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nelle missioni la partecipazione a riunioni, a corsi di formazione, il disbrigo di pratiche presso altri Enti o Uffici, ecc..
4. Qualora la missione avvenga in un luogo compreso tra la sede di servizio e quella di abituale dimora, le distanze si computano dalla località più vicina al luogo di missione; se viene inviato in missione in un luogo che si trova oltre la località di dimora abituale, le distanze si calcolano da quest'ultima.

Art.4 □ Autorizzazione alla missione o comunicazione della missione

1. Il Presidente comunica la missione al Responsabile del Servizio Segreteria.
2. Le missioni degli Assessori, dei Consiglieri e del Segretario devono essere autorizzate dal Presidente.
3. Per i Responsabili di Settore l'autorizzazione preventiva per le missioni spetta al Segretario dell'Unione.
4. Per il personale dipendente l'autorizzazione preventiva per le missioni spetta al Responsabili del Settore di appartenenza o suo sostituto.
5. In circostanze eccezionali, qualora l'urgenza non abbia consentito l'autorizzazione preventiva, il provvedimento può essere anche successivo.
6. La richiesta di autorizzazione deve contenere:
 - a) nome e cognome;
 - b) località di missione;

- c) motivazione della missione;
 - d) giorno ed ora presunti d'inizio e di fine missione;
 - e) mezzo di trasporto utilizzato (vettura fornita direttamente dall'Ente, mezzo pubblico, mezzo gratuito fornito da altri enti o privati senza oneri per l'Ente, eccezionalmente e nei soli casi consentiti, il mezzo proprio);
7. La richiesta di autorizzazione alla missione e la successiva autorizzazione per gli amministratori e per i dipendenti comunali è da compilarsi utilizzando la modulistica predisposta.

Art.5 □ Mezzi di trasporto utilizzabili

1. Gli amministratori ed il personale dipendente devono utilizzare prioritariamente i mezzi di trasporto dell'amministrazione, se disponibili, oppure i mezzi di trasporto pubblico e di linea, non di lusso, tenendo presente i seguenti limiti massimi:
 - a) treni rapidi, normali, speciali e di alta velocità costo del biglietto in 2° classe;
 - b) nave/traghetto costo del biglietto in 2° classe;
 - c) aerei, costo del biglietto in classe economica;
 - d) altri servizi pubblici di linea;
2. E' anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, per particolari necessità, si deve raggiungere rapidamente il luogo di destinazione.
3. L'uso dei taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre ammesso per i collegamenti dalle stazioni ferroviarie, aeroportuali e più in generale dalle stazioni di arrivo dei mezzi pubblici al luogo di missione.
4. In caso di utilizzo di automezzo dell'Unione l'utilizzatore deve garantire la puntuale compilazione del foglio giornaliero di marcia su cui verranno annotati:
 - data e ora in cui ha inizio il servizio;
 - chilometri indicati dal contachilometri all'inizio del servizio;
 - rifornimenti di carburante e lubrificante eventualmente eseguiti;
 - data e ora di cessazione del servizio;
 - chilometri indicati dal contachilometri a fine corsa;
 - ogni notizia utile sullo stato dell'automezzo;
 - firma leggibile del conducente il quale, con detta apposizione, si assumerà ogni responsabilità sull'esattezza dei dati riportati.

Art.6 □ Uso del mezzo proprio

1. Gli amministratori ed il personale dipendente possono essere preventivamente autorizzati, con provvedimento scritto dai soggetti di cui al precedente articolo 4, all'utilizzo del mezzo di trasporto proprio qualora si verifichino le seguenti condizioni:
 - a. quando non siano disponibili i mezzi di trasporto dell'amministrazione comunale;
 - b. quando non può farsi ricorso a mezzi di trasporto pubblico o il ricorso agli stessi comporti un costo maggiore e/o un eccessivo dispendio di tempo;
 - c. quando l'orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con l'espletamento delle incombenze connesse al mandato o alla missione;
 - d. quando l'uso del mezzo proprio di trasporto risulti economicamente più conveniente, consentendo un più rapido rientro in sede o risparmi nel pernottamento;
 - e. quando l'amministratore/dipendente, per impossibilità fisica, debba necessariamente utilizzare una vettura dotata di strumentazione particolari;

2. Qualora l'amministratore o il dipendente utilizzi il mezzo proprio, a seguito di specifica autorizzazione, si applicano per eventuali sinistri le coperture assicurative specificamente indicate nelle polizze stipulate dall'Ente per quanto concerne i rischi derivanti da furto, incendio, atti vandalici e Kasko ad esclusione della polizza per R.C.A. (legge 990/1969 e s.m.i. - rischi della circolazione).

Art.7 □ Spese di viaggio

1. Gli amministratori ed i dipendenti hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese, debitamente documentate, per i viaggi compiuti con mezzi pubblici secondo quanto stabilito dal precedente art. 5 oltre alle spese per l'eventuale prenotazione.
2. Qualora utilizzino mezzi di proprietà dell'Ente hanno diritto al rimborso delle spese di carburante, di parcheggio/custodia e pedaggi vari purché idoneamente documentati.
3. La documentazione inerente le spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori/ dipendenti necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale.
4. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada, compiute con l'uso del mezzo nel corso dei viaggi relativi alle trasferte per conto dell'Ente.

Art.8 □ Uso di automezzo proprio

1. In caso di utilizzo del mezzo proprio spetta il rimborso delle spese di parcheggio/custodia, pedaggi autostradali se necessari e purché documentati, oltre ad un indennizzo corrispondente al costo del biglietto del mezzo di trasporto pubblico (bus o treno) che avrebbe consentito di raggiungere la sede della missione nel minor tempo possibile.
2. Esclusivamente nella casistica di cui all'art.6 lett. e) è ammesso il rimborso nei limiti di 1/5 spesa benzina oltre alle spese documentate di pedaggio, custodia etc..

Art.9 □ Spese di soggiorno degli amministratori

1. Si considerano spese di soggiorno le spese di pernottamento e le spese per la consumazione di pasti.
2. Gli amministratori in missione hanno facoltà di pernottare in alberghi di categoria fino a 4 stelle o corrispondente. Le predette spese devono riguardare la sola persona dell'amministratore in missione, non essendo ammesso includere nelle spese di missione il rimborso delle spese per persone ospiti.
3. Le spese di soggiorno sostenute dall'amministratore sono liquidate, entro il limite massimo stabilito dall'art. 3 del Decreto interministeriale del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2011 ovvero:
 - €.184,00 per un giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 - €.160,00 per missioni fuori sede che non superino diciotto ore e che prevedono un pernottamento;
 - €.52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a sei ore;
 - €.28,00 per missioni di durata inferiore a sei ore in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza.
4. La durata della missione comprende anche i tempi occorrenti per il viaggio.
5. In occasioni di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso sono le medesime previste dal comma 3.

6. Qualora dalla documentazione prodotta risulti un importo inferiore a quello derivante dal precedente c. 3 , le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.

Art.10 □ Spese di soggiorno dei dipendenti

1. Per l'invio in missione al dipendente (personale delle categorie A – B – C - D, compresi gli incaricati di posizioni organizzative ed il Segretario dell'Unione) compete il rimborso delle seguenti spese debitamente documentate:
 - la spesa di un pasto, nel limite di € 22,26, quando la missione è di durata di almeno 8 ore;
 - la spesa di due pasti, nel limite di € 44,26, quando la missione è di durata superiore a 12 ore;
 - la spesa di pernottamento dell'albergo verrà rimborsata nei limiti della vigente normativa contrattuale quando la missione è di durata superiore a dodici ore.
 - Qualora la disciplina contrattuale di cui al comma precedente non sia applicabile, si applicano le regole stabilite per gli amministratori locali nei primi tre commi dell' articolo 9.
2. La spesa eccedente gli importi massimi suindicati non potrà essere rimborsata e resterà a carico del dipendente.
3. I dipendenti (compresi anche i responsabili di servizio ed il segretario) che hanno svolto una missione di durata inferiore ad 8 ore, non hanno diritto al rimborso del pasto.
4. I pasti devono essere effettuati in località comprese nel percorso di missione, nella stessa località di missione o in località vicine. Non potranno essere rimborsati pasti effettuati nella località sede di servizio o in quella di dimora abituale.
5. In occasioni di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso sono le medesime previste dal comma 1.

Art.11 □ Spese non rimborsabili

1. Le spese non documentate non danno diritto a rimborso alcuno.
2. Non è consentito il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada, compiute con l'uso del mezzo, sia proprio che dell'ente, nel corso dei viaggi relativi alle missioni per conto dell'Ente.
3. In caso di smarrimento o furto dei documenti giustificativi originali il rimborso viene effettuato solo su presentazione di:
 - a) in caso di furto: di copia di denuncia all'autorità competente
 - b) in caso di smarrimento: di duplicato qualora si tratti di documenti intestati (tipo fattura nominativa) per i quali il soggetto interessato al rimborso, potrà rivolgersi all' esercente che lo ha emesso;
4. Nei casi in cui vengano smarrite ricevute o scontrini fiscali relativi alla fruizione del vitto o al pagamento di pedaggi autostradali, parcheggi o altro poiché il loro utilizzo non è riconducibile alla persona che ha effettuato la missione, la documentazione non potrà essere sostituita dalla dichiarazione del dipendente o dell'amministratore e, pertanto, non sarà possibile procedere al rimborso delle spese sostenute.

Art.12 □ Anticipazione delle spese di viaggio

1. Nel caso in cui gli amministratori e il personale dipendente, per l'invio in missione, debba sostenere una spesa superiore ad €100,00, ha diritto ad un'anticipazione da

parte dell'Economo non inferiore al 75% del trattamento complessivo (rimborso spese) presumibilmente spettante per la missione.

2. In tal caso, la spesa complessiva sostenuta per la missione sarà comunque rimborsata, a seguito di compilazione dell'apposito modulo e di produzione dei relativi documenti giustificativi. Il rimborso sarà conguagliato con l'eventuale anticipo percepito.

Art.13 □ Durata della missione ed orario di lavoro per il personale dipendente

1. Per tempo della missione si intende il tempo considerato "effettivamente lavorato" ovvero di effettivo servizio prestato. Se la missione comporta un viaggio, la durata dello stesso va a coprire soltanto l'orario giornaliero dovuto, se effettuato in orario di servizio. In nessuno caso il tempo del viaggio, se eccedente l'orario dovuto, va considerato lavoro straordinario ai fini del compenso. E' considerato lavoro straordinario, infatti, solo il tempo "effettivamente lavorato" nella sede della missione (ovvero l'orario del corso in caso di missione per formazione) se eccedente l'orario d'obbligo giornaliero contrattualmente previsto. Dal compenso per il lavoro straordinario restano, quindi, escluse le ore di viaggio impiegate per raggiungere la sede della missione e quelle per rientrare in sede, non costituendo tali ore attività lavorativa. Nel conteggio dell'orario giornaliero si deve inoltre obbligatoriamente detrarre l'intervallo per la consumazione dei pasti considerando un'interruzione non inferiore a 30 minuti, il pernottamento e tutto il tempo non considerabile come "effettivamente lavorato".
2. Nel caso in cui il servizio di missione si svolga durante un giorno non lavorativo o festivo, il tempo effettivamente lavorato potrà essere considerato quale lavoro straordinario, fermo restando che il tempo trascorso in viaggio non costituisce lavoro straordinario. Il tempo del viaggio viene conteggiato per quanto riguarda il rimborso di cui all'art. 10 del presente regolamento e per il recupero delle ore.

Art.14 □ Missioni del personale con forme contrattuali flessibili e non dipendente

1. Il personale con incarico di "Collaborazione Coordinata e Continuativa" può recarsi in missione per esigenze connesse all'espletamento dell'incarico conferito, previa autorizzazione del Responsabile, a condizione che nel contratto stipulato all'atto del conferimento dell'incarico, sia stata espressamente prevista tale possibilità.
2. In questo caso per il rimborso delle spese documentate viene applicata la stessa procedura, ad eccezione dell'erogazione dell'anticipazione delle spese prima della partenza per la missione e della possibilità dell'utilizzo dell'auto propria.
3. Per il trattamento delle missioni relativo al personale "comandato" da altri Enti, si applicano le disposizioni previste dalle intese intervenute tra le Amministrazioni interessate.

Art.15 □ Richiesta di rimborso

1. Gli amministratori, entro trenta giorni dal compimento della missione, rimettono al responsabile del Servizio Segreteria la richiesta di liquidazione delle spese di viaggio e di soggiorno;
2. I dipendenti entro trenta giorni dal compimento della missione rimettono al responsabile del Servizio Personale, la richiesta di liquidazione delle spese di viaggio e di soggiorno;

3. A corredo della richiesta di liquidazione, da effettuare utilizzando apposito modello, deve essere prodotta la documentazione in originale giustificativa delle spese effettivamente sostenute.
4. Il responsabile competente determina il rimborso delle spese in caso di uso del mezzo proprio facendo riferimento ai prezzi del biglietto di bus e/ o treno del giorno in cui viene effettuata la liquidazione.

Art.16 □ Norme finali e di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce ogni altra norma interna vigente.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme di legge in vigore.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art.17 □ Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

* * * * *

Sommario

Art.1 - Oggetto del regolamento	2
Art.2 □ Ambito di applicazione	2
Art.3 □ Missioni che danno diritto al rimborso	2
Art.4 □ Autorizzazione alla missione o comunicazione della missione	2
Art.5 □ Mezzi di trasporto utilizzabili	3
Art.6 □ Uso del mezzo proprio	3
Art.7 □ Spese di viaggio	4
Art.8 □ Uso di automezzo proprio	4
Art.9 □ Spese di soggiorno degli amministratori	4
Art.10 □ Spese di soggiorno dei dipendenti	5
Art.11 □ Spese non rimborsabili	5
Art.12 □ Anticipazione delle spese di viaggio	5
Art.13 □ Durata della missione ed orario di lavoro per il personale dipendente	6
Art.14 □ Missioni del personale con forme contrattuali flessibili e non dipendente	6
Art.15 □ Richiesta di rimborso	6
Art.16 □ Norme finali e di rinvio	7
Art.17 □ Entrata in vigore	7

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

è stato deliberato dal Consiglio dell'Unione con atto numero 14 nella seduta del 28 settembre 2017.